REPUBBLICA ITALIANA



DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV BARI, 3 MAGGIO 2013 N. **60**



 $Sede\ Presidenza\ Giunta\ Regionale$

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- 1) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- 1) avvisi;
- m) rettifiche:
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI **Modifiche Statuto provinciale**

Pag. 15446

COMUNE DI BARLETTA Modifiche Statuto comunale

Pag. 15447

COMUNE DI BITONTO Modifiche Statuto comunale

Pag. 15447

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRIN-DISI

Modifiche Statuto provinciale

Articolo 55 Segretario generale

- 1. La Provincia ha un segretario generale titolare, dirigente pubblico iscritto in apposito "Albo Nazionale", nominato dal presidente della Provincia, dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabilito dalla legge.
- 2. Il segretario generale collabora con gli organi dell'ente e svolge funzioni di assistenza tecnico-giuridica, per assicurare la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta, curandone la verbalizzazione; roga i contratti ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali, nell'interesse dell'ente; esercita, altresì, tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitegli dal presidente della Provincia.
- 3. Il segretario generale, quando il direttore generale sia assente o impedito, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

Articolo 57 Direttore generale

1. Il presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta provinciale, nomina un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del presidente e da questi revocabile, previa deliberazione della giunta.

- 2. Il direttore generale è scelto tra esperti di organizzazione aziendale e/o di pubblica amministrazione, sulla base di curricula professionali che ne comprovino le capacità gestionali ed organizzative. Criterio di priorità, nella valutazione, sarà lo svolgimento della funzione di Segretario Generale di Province e/o di Comuni di classe 1/A ovvero di aver svolto la funzione di direzione generale presso Pubbliche Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti pubblici, anche economici, di Aziende pubbliche e /o private.
- 3. Il direttore generale persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dal presidente della Provincia e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di economicità, efficienza ed efficacia mediante l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
- 4. Assolve alle altre funzioni che, nella pubblica amministrazione, la legge riserva alla figura del direttore generale.

Articolo 64 Giusto procedimento

- 1. I pareri negativi, espressi da uno o più soggetti competenti al rilascio, non impediscono l'adozione del provvedimento, purché siano motivate le ragioni che conducono al contrario avviso l'organo di direzione politica, che si assume l'intera responsabilità dell'atto.
- 2. Delle deliberazioni e dei decreti assunti nonostante i predetti pareri negativi deve darsi immediata comunicazione, a cura del segretario generale, al collegio dei revisori dei conti. Per le deliberazioni della giunta di cui al presente comma è richiesto, altresì, il controllo preventivo "volontario" di legittimità, previsto dall'art. 17, comma 34, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
- 3. Sulla proposta di bilancio di previsione, dei documenti allegati, delle variazioni di bilancio, sul rendiconto e sugli altri documenti gestionali pre-

visti dalla legge, sono dovuti il parere e/o il referto del collegio dei revisori.

4. Di tutti i pareri preventivi obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte motiva dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dalla Provincia e l'indicazione del tempo decorso.

Articolo 79 Controllo di legittimità e regolarità amministrativa

- 1. Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da un organismo, definito servizio ispettivo, e provvede all'effettuazione del controllo, in autonomia, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile.
- 2. Detto Organismo, presieduto dal Segretario Generale, risponde direttamente al Presidente dell'Amministrazione ed è composto dal Responsabile dei servizi finanziari e dal Presidente, o componente da esso delegato, del Collegio dei revisori dei conti.
- 3. Le funzioni ispettive ed istruttorie relative ad indagini amministrative interne all'Ente sono svolte dal Segretario Generale, che assume la funzione di Ispettore dei Servizi, nel rispetto delle direttive ricevute dal Presidente della Provincia e/o dalla Giunta.

COMUNE DI BARLETTA

Modifiche Statuto comunale

Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lvo 267/2000, si rende noto che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 dell'11 aprile

2013, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata apportata la seguente modifica:

l'articolo 36 è riformulato, come segue.

"nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, istituzioni ed aziende a partecipazione comunale, oltre che nella giunta e negli organi collegiali non elettivi, deve essere garantita complessivamente la presenza di ambo i sessi".

Il Dirigente del Settore Servizi Istituzionali Dott.ssa Rosa di Palma

COMUNE DI BITONTO

Modifiche Statuto comunale

Modifiche allo Statuto Comunale adeguato al D.lgs. 18.08.2000, n. 267 con deliberazione di C.C. n. 21 del 22.03.2001 e pubblicato sul BURP n. 98 del 6.7.2001, modificato con deliberazione n. 85 - atto conclusivo - del 27.05. 2004 e pubblicato sul burp n. 143 del 1.12.2004.

STATUTO COMUNALE (delibera di C.C. n. 13 del 6.02,2012)

l'art. 40, comma 1 viene modificato come di seguito, con l'aggiunta delle lettere k) e l) dopo la lettera j):

"Art. 40 Consulte delle Associazioni - Forum

- 1. La partecipazione concreta all'attività amministrativa del Comune delle libere forme associative viene assicurata attraverso la istituzione delle seguenti consulte:
- a) consulta degli anziani;
- b) consulta dell'ambiente e del territorio;

- c) consulta della cultura;
- d) consulta delle donne;
- e) consulta dello sport;
- f) consulta delle forze economiche e sociali;
- g) consulta del volontariato;
- h) consulta delle libere professioni;
- i) consulta dei giovani;
- j) consulta dei problemi del lavoro;
- k) consulta per le politiche a favore delle persone con disabilità, delle loro famiglie e per il superamento dell'handicap;

- l) consulta degli immigrati.
 - 2. omissis.
 - 3. omissis.
 - 4. omissis.
 - 5. omissis.
 - 6. omissis."



Progetto nuova sede Consiglio Regionale





Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: http://www.regione.puglia.it

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile Dott. Antonio Dell'Era